



CONFINDUSTRIA BERGAMO

LAVORO E PREVIDENZA
DIREZIONE

News

31 Marzo 2020

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – L. 68/99 - DISPOSIZIONI DI REGIONE LOMBARDIA PER IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI

Per info

Nava Andrea
Tel. 035 275 238
a.nava@confindustriabergamo.it
Mariani Marina
Tel. 035 275 236
m.mariani@confindustriabergamo.it

Allegati

[allegato 5 a dgr ...](#)
[Delibera 3013.pdf](#)

Nell'allegato n° 5 della Delibera XI/3013 del 30 marzo 2020 – trasmesso in allegato - Regione Lombardia ha previsto il differimento dei termini relativi ad alcune procedure della L. 68/99.

In particolare:

ESONERO PARZIALE EX ART. 5 L. 68/99

- i termini dei versamenti da parte dei datori di lavoro interessati per l'esonero parziale ex 5 L. 68/99, in riferimento alla prima rata semestrale posticipata relativa al periodo gennaio-giugno 2020, vengono prorogati dal 16 luglio 2020 al 16 settembre 2020.

CONVENZIONE EX ART. 14 DLGS 276/2003

- nel caso in cui l'azienda si trovi nelle condizioni di dover sospendere la commessa a causa delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica legata al COVID 19, la convenzione ex Art. 14 rimane sospesa: l'azienda rimane comunque ottemperante agli obblighi della L. 68/99 per tutto il periodo di sospensione della commessa.

CONVENZIONE EX ART. 11 L. 68/99

- tutte le scadenze successive al 25 febbraio 2020 previste all'interno delle convenzioni ex Art. 11 L. 68/99 vengono prorogate di 6 mesi: l'azienda rimane comunque ottemperante agli obblighi della L. 68/99 per tutto il periodo di proroga dei termini;

- per le nuove convenzioni ex art. 11 – stipulate dall'entrata in vigore della Delibera regionale fino al 31 agosto 2020 – i termini di durata e le rispettive scadenze verranno calcolate a partire dal 1° settembre 2020: l'azienda rimane comunque ottemperante agli obblighi della L. 68/99 per tutto il periodo di proroga dei termini.